DECISIONE (UE) 2026/571 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2026

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione preparatoria e di prima Conferenza delle parti dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 98/392/CE del Consiglio ([1]), la Comunità europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS») e l'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione.

(2) Con decisione 2024/1830 del Consiglio ([2]), l'Unione ha approvato l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2026.

(3) A norma dell'articolo 66 dell'accordo, quest'ultimo è sottoposto alla ratifica, all'approvazione o all'accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, come l'Unione.

(4) La Conferenza delle parti dell'accordo («Conferenza delle parti») è stata istituita dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo. A norma dell'articolo 47, paragrafo 4, dell'accordo, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle parti adotta per consensus il suo regolamento interno («regolamento interno») e le norme finanziarie che disciplinano il suo finanziamento e quello del segretariato e degli organi ausiliari («norme finanziarie»).

(5) Nella risoluzione 78/272 ([3]) adottata il 24 aprile 2024, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituire una commissione preparatoria («commissione preparatoria») incaricata di preparare l'entrata in vigore dell'accordo e la convocazione della prima riunione della Conferenza delle parti dell'accordo; alla conclusione di tale prima riunione la commissione preparatoria cesserà di esistere.

(6) A norma del paragrafo 9 della risoluzione 78/272 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella riunione finale la commissione preparatoria dovrebbe adottare decisioni in merito alle raccomandazioni alla Conferenza delle parti sul regolamento interno e sulle norme finanziarie.

([1]) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj).

([2]) Decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (GU L, 2024/1830, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1830/oj).

([3]) Risoluzione 78/272 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 24 aprile 2024, sull'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.